

OGGETTO: Proposta di designazione dell'amministratore unico della Filas S.p.A.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale:

VISTO l'articolo 24 della Legge regionale 7 giugno 1999 n.6 concernente l'istituzione della "Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio spa" a prevalente partecipazione regionale;

VISTO l'Atto costitutivo dell'Agenzia del 12 gennaio 2000, Rogito Notaio Gennaro Mariconda, Rep. 38051 Raccolta 10117 e l'allegato Statuto;

CONSIDERATO che il citato articolo 24 della L.R. 6/99 al comma 4 stabilisce tra l'altro che i soci della FILAS S.p.A. possano partecipare al capitale dell'Agenzia conferendo i rispettivi pacchetti azionari della Filas da essi detenuti;

VISTO il comma 9 del citato articolo 24 della L.R. 6/99 che prevede l'affidamento in gestione alla Agenzia dei fondi speciali attualmente gestiti dalla Filas, previa intesa con la Filas stessa per le modalità di subentro;

VISTO l'atto di indirizzo assunto dalla Giunta regionale del 15.02.2000 - come integrato dalla Giunta del 22.02.2000 - con il quale il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore Economia e Finanza da lui delegato è stato tra l'altro autorizzato, per accelerare le procedure concernenti il passaggio dalla Filas all'Agenzia delle attività ex Filas e dei fondi in gestione in attuazione della Lr. 6/99, a proporre all'Assemblea della Filas la revoca immediata della liquidazione della Filas stessa in conformità al codice civile, nonché la modifica dello Statuto sociale prevedendo che la società possa essere amministrata da un amministratore unico in luogo dell'organo collegiale;

CONSIDERATO che in conformità al citato atto di indirizzo della Giunta l'amministratore unico dovrà in particolare provvedere, nelle more del conferimento all'Agenzia dei pacchetti azionari Filas detenuti dalla Regione e dagli altri soci e dei successivi atti finalizzati all'acquisizione in capo alla Agenzia della piena titolarità delle attività ex Filas ritenute rilevanti in relazione allo scopo sociale:

- alla stipula dei contratti di affitto di ramo di azienda
- al passaggio del personale e dei fondi speciali gestiti
- alla individuazione delle forme tecnico-giuridiche più idonee per il perseguimento delle finalità della L.R. 6/99 art. 24 per gli aspetti di competenza;

RITENUTO che per la natura dell'incarico che sarà conferito al suddetto amministratore, vincolato al perseguimento delle finalità indicate dalla Lr 6/99 art. 24, la designazione dell'amministratore stesso da parte della Regione rientri nell'ambito della competenza dell'organo esecutivo regionale;

RITENUTO altresì che l'amministratore debba possedere particolari requisiti di esperienza, professionalità e conoscenza della normativa regionale al fine dell'espletamento dei particolari compiti che gli saranno affidati;

CONSIDERATO pertanto opportuno individuare, ai fini della designazione, l'attuale Direttore del Dipartimento Economia e Finanza dr. Magrini Guido, che risulta in possesso dei suddetti requisiti anche in connessione con il ruolo ricoperto;

RITENUTO di limitare la designazione al tempo strettamente necessario per gli adempimenti di cui sopra;

VISTA la Legge 15 maggio 1997 n. 127;

DELIBERA

per quanto esplicitato nelle premesse ed in conformità al richiamato atto di indirizzo espresso dalla Giunta, di designare il dr. Guido Magrini, Direttore del Dipartimento Economia e Finanza, ai fini della proposta di nomina ad amministratore unico della Filas, nell'ambito delle decisioni che dovranno essere assunte dall'Assemblea Filas su proposta della Regione.
La designazione ha durata di sei mesi a decorrere dall'omologazione dell'atto assembleare Filas di revoca della liquidazione.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 15 maggio 1997 n. 127.

IL VICE PRESIDENTE : F.to Lipello COSENTINO

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

ALLEG. alla DELIB. N. 532
DEL 28 FEB. 2000

bu



Repertorio n. 38051

Raccolta n. 10117

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila, il giorno dodici
del mese di gennaio

In Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82
li, 12 gennaio 2000

Avanti di me Dottor GENNARO MARICONDA, Notaio in Roma,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia,

Registrato a Roma
il 12-01-2000
N.
Serie
Volume
Esatte L.

sono presenti i signori:

1) Dott. Massimo TAROZZI nato a Ferrara l'8 gennaio 1948,
dirigente, domiciliato ove appresso, il quale interviene nella
sua qualità di procuratore speciale - giusta procura speciale
a mio rogito in data 10 gennaio 2000 rep. n. 38047 che,
previa lettura, al presente atto si allega sotto la lettera
"A" - del signor Giorgio BRAMELLA nato a Milano il 23 dicembre
1938 e domiciliato per la carica in Roma, ove appresso,
Direttore Generale della "BANCA DI ROMA, Società per Azioni"
capogruppo del gruppo bancario Bancaroma, iscritto all'Albo
dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi, con sede in Roma, Via Marco Minghetti n. 17,
capitale sociale Lire 2.575.008.375.000 interamente versato,
iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 6/1924, codice
fiscale 00644990582, partita IVA 00919681007, al presente
atto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione
in data 23 settembre 1999;

2) Avv. Angiolo MARRONI nato a Napoli il 4 aprile 1931 e
domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene
nella sua qualità di assessore alla economia e finanza regionale
della REGIONE LAZIO, con sede in Roma, Via Cristoforo
Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581, al presente atto
autorizzato con delibera della Giunta Regionale del Lazio in
data 25 settembre 1999.

Certo io Notaio dell'identità personale dei comparenti i
quali, d'accordo tra di loro e con il mio consenso, rinunciano
alla assistenza dei testimoni e quindi con il presente atto
convergono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale del 7
giugno 1999, n. 6, tra la "REGIONE LAZIO" e la "BANCA DI ROMA,
Società per Azioni", entrambe di nazionalità italiana, è
costituita una società per azioni denominata:

" AGENZIA REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO -
SVILUPPO LAZIO - Società per Azioni"

ovvero per brevità

" AGENZIA SVILUPPO LAZIO S.p.A. "

[Handwritten signature]



Art. 2

La società ha sede in Roma, Viale Parioli n. 39/b e potrà istituire proprie sedi ed uffici secondari nel territorio regionale del Lazio, in Italia e all'estero.

Art. 3

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Art. 4

La Società ha per scopo la attuazione della programmazione regionale mediante la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati finalizzati al rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi di sviluppo del territorio regionale, l'incentivazione e la salvaguardia dell'occupazione, nonché, mediante il reperimento e la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie.

Per tali finalità l'Agenzia, in particolare:

1. opera per la promozione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e produttivo del Lazio attraverso l'incentivazione dei processi di ricerca, innovazione, qualità, cultura d'impresa e il sostegno alle imprese per l'accesso al credito e alle altre fonti di finanziamento e garanzia;
2. nell'ambito dei programmi di sviluppo della Regione e degli strumenti di programmazione negoziata, promuove e partecipa, di norma in concorso con altri soggetti pubblici e privati, a progetti di investimento nelle infrastrutture, iniziative di sostegno e sviluppo dell'occupazione, programmi di sviluppo di aree territoriali e di settori economici del Lazio;
3. opera per l'acquisizione, l'utilizzo e l'ottimizzazione di provvidenze e risorse finanziarie comunitarie e nazionali per il sostegno dello sviluppo regionale e il rafforzamento delle imprese, assumendo, ove necessario, direttamente o tramite società specializzate, la funzione di "organismo intermediario o beneficiario o attuatore";
4. opera per lo sviluppo e il miglioramento dell'attrattività localizzativa del territorio regionale e per l'internazionalizzazione del sistema economico e produttivo del Lazio, anche tramite progetti, programmi ed iniziative tese a facilitare gli interscambi commerciali, tecnologici e produttivi con l'estero, a favorire la localizzazione di investitori esteri sul territorio regionale, a migliorare la cooperazione internazionale con imprese e organismi esteri;
5. promuove la creazione di una rete di soggetti specializzati operanti nei diversi settori dello sviluppo regionale. A tal fine costituisce o assume partecipazioni, anche maggioritarie o di controllo, in società e organismi che operino con finalità strumentali o collegate a quelle proprie. L'Agenzia, nel rispetto delle diverse specializzazioni e autonomie ope-



rative, garantisce il coordinamento dei soggetti della rete in funzione del raccordo delle loro attività con gli obiettivi ed indirizzi della Regione;

6. promuove la costituzione di appositi strumenti finanziari, direttamente o tramite società appositamente costituite, anche sotto forma di fondi di finanziamento e di garanzia;

7. gestisce, in particolare nell'ambito delle procedure previste dalla programmazione negoziata, dai programmi comunitari e dal D.Lgs. 123/98, per incarico conferito dalla Regione o da altri enti pubblici, o per effetto di apposite disposizioni normative o di programmi comunitari o nazionali, fondi speciali per lo sviluppo regionale e per l'assistenza e il sostegno tecnico e finanziario alle imprese laziali operando, ove possibile, in collaborazione con il sistema creditizio e finanziario;

8. realizza analisi, studi e ricerche e presta assistenza tecnica alla Regione e ad altri soggetti pubblici in materia di sviluppo regionale;

9. promuove la costituzione e il collocamento di fondi chiusi di investimento mobiliari e immobiliari, a livello regionale o interregionale, avvalendosi della collaborazione di intermediari bancari, finanziari e di investitori istituzionali;

10. stipula con enti od istituti di credito convenzioni per la realizzazione di programmi comuni rientranti nei propri scopi sociali;

11. effettua qualsiasi operazione mobiliare o immobiliare, e svolge ogni altra attività ritenuta necessaria per lo svolgimento dei compiti rientranti nell'oggetto sociale.

Art. 5

Il capitale sociale è di Lire 10.000.000.000 (diecimiliardi) suddiviso in 10.000 (diecimila) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Lire 1.000.000 (unmilione), e viene sottoscritto come segue:

- le azioni di categoria A, in numero di 9.990 (novemilanovecentonovanta), dalla "REGIONE LAZIO" per una quota di capitale pari a Lire 9.990.000.000 (novemiliardinovecentonovantamiliardi);


- le azioni di categoria B, in numero di 10 (dieci), dalla "BANCA DI ROMA, Società per Azioni" per una quota di capitale pari a Lire 10.000.000 (diecimilioni).

I componenti in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia, esibiscono a me Notaio la ricevuta in originale della Banca di Roma, in data 11 gennaio 2000 attestante il deposito dei tre decimi del capitale sociale pari a Lire 3.000.000.000 (tremiliardi).

Detta ricevuta, in copia da me Notaio autenticata, verrà esibita in sede di omologazione del presente atto.

Art. 6

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 5 e



non superiore a 11, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio, salvo che l'Assemblea determini una durata inferiore, dura in carica un triennio e i componenti possono essere rinnovati nella carica.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio nomina un Segretario scelto anche tra persone che non siano componenti il Consiglio.

Il Consiglio può delegare tutte o parte delle proprie competenze, salvo quelle espressamente escluse dalla legge o dallo Statuto, ad uno o più Amministratori determinando il relativo compenso.

La rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sovrintende all'esecuzione delle delibere degli Organi sociali ed allo svolgimento e gestione delle attività sociali.

Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o dal Vice Presidente.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, costituito da sei membri e che durerà in carica un anno, vengono nominati, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio n. 66/6 del 23 dicembre 1999, i Signori:

. Franco CERVI nato a Roma il 27 dicembre 1948 e quivi residente in Via di Pietralata n. 430,
codice fiscale CRV ENC 48T27 H501Z

Presidente

. Saverio COLLURA nato a Seminara (Reggio Calabria) il 23 luglio 1942, residente in Roma, Via F. Corridoni n. 19,
codice fiscale CLL SVR 42L23 I600J

Consigliere

. Mario LORENZO nato a Roma il 3 febbraio 1938 e residente in Torino, Via Ettore De Sonnaz n. 13,
codice fiscale LRN MRA 38B03 H501Z

Consigliere

. Silvano MUTO nato a Roma il 10 settembre 1930 e quivi residente in Via Appia Nuova n. 442,
codice fiscale MTU SVN 30P10 H501W

Consigliere

. Fabrizio SACERDOTI nato a Roma il 1° dicembre 1950 e quivi residente in Via della Camilluccia n. 721,
codice fiscale SCR FRZ 50T01 H501D

Consigliere

. Oreste TCFANI nato ad Alatri (Frosinone) il 13 maggio 1946 ed ivi residente in Corso Umberto I n. 18,
codice fiscale TFM RST 46E13 A123Y



Consigliere

Il compenso del primo Consiglio di amministrazione viene temporaneamente fissato come segue:

	Emolumento Annuo	Gettone di Presenza
Presidente	36.000.000	160.000
Consigliere	15.000.000	160.000

Una successiva assemblea provvederà a determinare i compensi definitivi.

Il Consiglio alla sua prima riunione provvederà a delegare al Presidente i poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società, con esclusione di tutti i poteri elencati al 2° comma dell'articolo 19 dello statuto sociale.

Il Consiglio, anche in pendenza della richiesta di omologazione che verrà immediatamente presentata al Tribunale di Roma, tenuto conto delle competenze e delle funzioni assegnate all'Agenzia, potrà in essere tutte le attività necessarie al passaggio alle dipendenze dell'Agenzia medesima del personale attualmente dipendente dalla FILAS e al riconoscimento delle anzianità maturate, del trattamento economico e normativo e dei livelli professionali e di inquadramento acquisiti.

Il Consiglio, in relazione ai nuovi articolati compiti assegnati all'Agenzia, potrà effettuare, nei confronti del personale suddetto, interventi di formazione e riqualificazione professionale direttamente connessi alla attività da espletare.

Al fine di completare il procedimento di liquidazione della FILAS e della necessità di portare comunque a compimento le iniziative già avviate dalla predetta società, il Consiglio potrà altresì consentire, per il tempo strettamente necessario, il distacco di lavoratori presso la FILAS medesima.

Art. 7

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

A comporre il primo Collegio Sindacale, con il consenso del socio "BANCA DI ROMA, Società per Azioni", vengono nominati, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio n. 67/6 del 3 gennaio 2000, i Signori:

. Otello GUALANDRI nato a Lunano (Pesaro) il 17 marzo 1939 e residente in Roma, Via Gabriele Torremuzza n. 132, codice fiscale GLN TLI 39C17 E743V

Presidente

. Giovanni Antonio COCCO nato a Roma il 5 ottobre 1959 e qui vi domiciliato in Via Emilio Repossi n. 16 codice fiscale CCC GNN 59R05 H501K

Sindaco Effettivo

. Danilo CERRETI nato a Roma il 7 ottobre 1952 e qui vi residente in Via Eugenio Cecconi n. 191,



codice fiscale CRF DNL 52R07 H501U

Sindaco Effettivo

. Sandro DONARELLI nato a Sora (Frosinone) il 22 settembre 1959 ed ivi residente in Via Val Comperta s.n.c.
codice fiscale DNR SDR 59P22 I838V

Sindaco Supplente

. Decio SPINELLI nato a Roma il 15 dicembre 1912 e quivi residente in Piazza di Trevi n. 86,
codice fiscale SPN DCE 12T15 H501F

Sindaco Supplente

tutti aventi i requisiti richiesti.

Il compenso è fissato nella misura minima prevista dall'art. 37 della Legge 10 ottobre 1994, recante la Tariffa professionale per i Dottori Commercialisti.

Art. 8

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2000.

Art. 9

Gli utili derivanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea saranno destinati per il 5% alla riserva legale, il 45% alla riserva straordinaria ed il restante 50% a disposizione dell'Assemblea.

Art. 10

La società è regolata, oltre che dalle disposizioni di legge in materia, da quelle del presente atto di cui è parte integrante e sostanziale lo statuto sociale che, composto di n. 26 (ventisei) articoli, al presente atto si allega, previa lettura, sotto la lettera "B", firmato dai comparanti e da me Notaio.

Art. 11

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono autorizzati e delegati disgiuntamente ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle preposte autorità in sede di omologazione.

Art. 12

Le spese del presente atto sono a carico della società ed ammontano a complessive Lire 20.000.000 (ventimilioni) circa.

Del presente atto ho dato lettura ai comparanti i quali, da me richiesti, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono.

Scritto da persona di mia fiducia su quattro fogli per pagine undici e fin qui della dodicesima a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Massimo TAROZZI
Angiolo MARRONTI
Gennaro MARICONDA, Notaio

Adespresso 4 Anz. n. 38051 | ic 117

Repertorio n. 38047

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila, il giorno dieci

del mese di gennaio

In Roma, Viale Tupini n. 180

11, 10 gennaio 2000

Avanti di me Dott. GENNARO MARICONDA, Notaio in Roma, i-
scritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia,

è presente

il signor GIORGIO BRAMBILLA nato a Milano il 23 dicembre
1932, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, il
quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale del-
la "BANCA DI ROMA, Società per Azioni" con sede in Roma, Via
Marco Minghetti n. 17, capitale sociale Lire
2.675.008.375.000 interamente versato, iscritta nel Registro
delle Imprese di Roma al n. 6/1924, codice fiscale
00644990582, partita IVA 00919681007, aderente al Fondo In-
terbancario di Tutela dei Depositi, Capogruppo del Gruppo
BANCAROMA, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, al presente
atto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti con de-
libera del Consiglio di Amministrazione in data 23 settembre
1999.

Sono certo io Notaio dell'identità personale del compa-





rente, il quale con il mio consenso rinuncia all'assistenza dei testimoni e quindi con il presente atto nomina procuratori speciali della "BANCA DI ROMA, Società per Azioni" i signori:

.. Dott. Massimo TAROZZI nato a Ferrara il giorno 8 gennaio 1948,

.. Dott. Paolo MIELI nato a Roma il 16 settembre 1940,

.. Dott. Alessandro TIRONE nato a Roma il 2 dicembre 1963,

il primo dirigente, il secondo ed il terzo funzionari della società mandante e domiciliati per la carica ove sopra,

affinchè agendo in nome, conto, vece e rappresentanza della

Banca mandante intervengano, anche disgiuntamente tra loro,

alla stipula dell'atto costitutivo della società "AGENZIA RE-

GIONALE PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO - SVILUPPO LAZIO -

Società per Azioni" ovvero per brevità "AGENZIA SVILUPPO LA-

ZIO S.p.A.", con sede in Roma, Viale Parioli n. 39/b, capita-

le sociale Lire 10.000.000.000 (diecimiliardi), avente per

oggetto la attuazione della programmazione regionale mediante

la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pub-

blici e privati finalizzati al rafforzamento delle infra-


strutture, delle attività produttive e dei servizi di svilup-

po del territorio regionale, l'incentivazione e la salvaguar-

dia dell'occupazione, nonché, mediante il reperimento e la

migliore utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie.

All'uopo ai nominati procuratori vengono conferiti, sem-



pre disgiuntamente tra loro, tutti i necessari ed opportuni poteri per l'oggetto di cui trattasi, ivi compresi in via esemplificativa e non tassativa quelli di intervenire nel detto atto costitutivo, sottoscrivere il capitale sociale per una quota di Lire 10.000.000 (diecimilioni), indicare la denominazione della costituenda società, eventualmente anche diversa da quella sopra indicata, la sede e le eventuali sedi secondarie, meglio precisare l'oggetto, nominare l'organo amministrativo determinandone poteri e durata, nominare i componenti il Collegio Sindacale, determinare la durata della società e le modalità per la proroga e lo scioglimento, approvare e sottoscrivere lo statuto sociale, sottoscrivere allegati di qualsiasi genere, in sintesi fare tutto quanto occorra per la valida costituzione della società senza che possa essere opposto alcun difetto di mandato.

Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido, sotto gli obblighi di legge.

Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su un foglio per pagine due e fin qui della terza a macchina ed in piccola parte a mano.

Giorgio Brindani
Luigi Scuderi





ALLEGATO " B " REP.N. 38051/10117

STATUTO

della "AGENZIA REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO - SVILUPPO LAZIO - Società per Azioni"

TITOLO I

FINALITA' E OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione e durata

Ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale del 7 giugno 1999, n. 6, è costituita la Società "AGENZIA REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO - SVILUPPO LAZIO - Società per Azioni" che potrà essere identificata anche con la denominazione abbreviata "AGENZIA SVILUPPO LAZIO S.p.A.", con durata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 2 - Sede

L'Agenzia ha sede legale in Roma, Viale Parioli n. 39/b e potrà istituire proprie sedi ed uffici secondari nel territorio regionale del Lazio, in Italia e all'estero.

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3 - Soci

Alla Regione Lazio è riservata la maggioranza assoluta delle azioni costituenti il capitale sociale dell'Agenzia, tale maggioranza sarà mantenuta anche in caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili.

Oltre alla Regione Lazio possono essere soci dell'Agenzia:


1. Enti locali del Lazio;
2. Enti pubblici e società a partecipazione e controllo pubblico, anche operanti fuori della Regione Lazio, la cui finalità istituzionale o il cui oggetto sociale siano affini, strumentali o complementari a quello dell'Agenzia;
3. Banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, loro federazioni ed associazioni territoriali, società di cui all'articolo 64 dello stesso decreto legislativo;
4. Organismi, aventi personalità giuridica, in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali del Lazio.

Articolo 4 - Finalità e oggetto sociale

L'Agenzia opera quale strumento di attuazione della programmazione regionale mediante la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati finalizzati al rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi di sviluppo del territorio regionale, l'incentivazione e la salvaguardia dell'occupazione, nonché, mediante il reperimento e la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie.

Per tali finalità l'Agenzia, in particolare:

1. opera per la promozione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e produttivo del Lazio attraverso l'incentivazione dei processi di ricerca, innovazione, qualità, cultura d'im-



- presa e il sostegno alle imprese per l'accesso al credito e alle altre fonti di finanziamento e garanzia;
2. nell'ambito dei programmi di sviluppo della regione e degli strumenti di programmazione negoziata, promuove e partecipa, di norma in concorso con altri soggetti pubblici e privati, a progetti di investimento nelle infrastrutture, iniziative di sostegno e sviluppo dell'occupazione, programmi di sviluppo di aree territoriali e di settori economici del Lazio;
 3. opera per l'acquisizione, l'utilizzo e l'ottimizzazione di provvidenze e risorse finanziarie comunitarie e nazionali per il sostegno dello sviluppo regionale e il rafforzamento delle imprese, assumendo, ove necessario, direttamente o tramite società specializzate, la funzione di organismo intermediario o beneficiario o attuatore;
 4. opera per lo sviluppo e il miglioramento dell'attrattività localizzativa del territorio regionale e per l'internazionalizzazione del sistema economico e produttivo del Lazio, anche tramite progetti, programmi ed iniziative tese a facilitare gli interscambi commerciali, tecnologici e produttivi con l'estero, a favorire la localizzazione di investitori esteri sul territorio regionale, a migliorare la cooperazione internazionale con imprese e organismi esteri;
 5. promuove la creazione di una rete di soggetti specializzati operanti nei diversi settori dello sviluppo regionale. A tal fine costituisce o assume partecipazioni, anche maggioritarie o di controllo, in società e organismi che operino con finalità strumentali o collegate a quelle proprie. L'Agenzia, nel rispetto delle diverse specializzazioni e autonomie operative, garantisce il coordinamento dei soggetti della rete in funzione del raccordo delle loro attività con gli obiettivi ed indirizzi della Regione;
 6. promuove la costituzione di appositi strumenti finanziari, direttamente o tramite società appositamente costituite, anche sotto forma di fondi di finanziamento e di garanzia;
 7. gestisce, in particolare nell'ambito delle procedure previste dalla programmazione negoziata, dai programmi comunitari e dal D.Lgs. 123/98, per incarico conferito dalla Regione o da altri enti pubblici, o per effetto di apposite disposizioni normative o di programmi comunitari o nazionali, fondi speciali per lo sviluppo regionale e per l'assistenza e il sostegno tecnico e finanziario alle imprese laziali operando, ove possibile, in collaborazione con il sistema creditizio e finanziario;
 8. realizza analisi, studi e ricerche e presta assistenza tecnica alla Regione e ad altri soggetti pubblici in materia di sviluppo regionale;
 9. promuove la costituzione e il collocamento di fondi chiusi di investimento mobiliari e immobiliari, a livello regionale o interregionale, avvalendosi della collaborazione di inter-



mediari bancari, finanziari e di investitori istituzionali;
10. stipula con enti od istituti di credito convenzioni per la realizzazione di programmi comuni rientranti nei propri scopi sociali;

11. effettua qualsiasi operazione mobiliare o immobiliare, e svolge ogni altra attività ritenuta necessaria per lo svolgimento dei compiti rientranti nell'oggetto sociale.

Articolo 5 - Programma di attività

L'Agenzia, nell'ambito della attuazione dei propri fini istituzionali agisce in piena libertà nella individuazione delle attività da compiere, delle relative modalità e delle risorse da impiegare; tuttavia, nella gestione dei fondi speciali nell'ambito delle procedure previste dalla programmazione negoziata, dai programmi comunitari e dal D.Lgs. 123/98.

L'Agenzia, in conformità con quanto disposto dalla legge regionale istitutiva, opera sulla base di uno specifico programma di intervento triennale che illustra: le attività da realizzare ed i risultati da raggiungere nel triennio successivo; i relativi costi e ricavi; la valutazione dei rendimenti economici e finanziari attesi; la previsione dei benefici socio-economici e delle ricadute occupazionali generati; le priorità di utilizzo delle risorse.

Il programma triennale è attuato mediante piani annuali, redatti dall'Agenzia entro il mese di ottobre di ogni anno.

Il piano annuale indica le attività da realizzare, le previsioni economiche e le spese di funzionamento dell'Agenzia.

Il programma triennale e i piani annuali vengono inoltrati alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta regionale.

L'Agenzia redige un rapporto consuntivo sull'andamento della gestione dell'anno precedente. Il rapporto consuntivo è inviato, in allegato al bilancio annuale dell'Agenzia, alla Giunta Regionale.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E PATRIMONIO

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Lire 10.000.000.000 (diecimiliardi) suddiviso in 10.000 (diecimila) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Lire 1.000.000 (unmilione). Sono di categoria A le azioni riservate alla Regione Lazio e di categoria B quelle riservate agli altri soci di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Il capitale sociale può essere aumentato, fermo il disposto dell'art. 2438 del codice civile, con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, mediante emissione di nuove azioni ordinarie di categoria A e B, purché le azioni di categoria A riservate alla Regione Lazio rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli Azionisti.



Nell'ipotesi di rinuncia, anche parziale, da parte degli Azionisti all'esercizio del diritto di opzione e di prelazione per le azioni ordinarie di categoria B, il Consiglio di Amministrazione provvederà al collocamento delle azioni inoptate con le modalità, i termini e le condizioni stabilite dal Consiglio stesso.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni privilegiate di categoria B, ed azioni di risparmio fatti salvi i diritti di opzione e sempre entro i limiti della minoranza del capitale stesso.

Agli Azionisti è riservato il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o diritti di opzione per aumenti di capitale.

L'Azionista che intenda alienare le proprie azioni o i propri diritti di opzione, dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicando il nominativo dell'acquirente, che dovrà comunque appartenere ad una delle categorie previste dall'art. 3 del presente Statuto, e il prezzo di cessione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne dà comunicazione non oltre quindici giorni dalla ricezione agli altri soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Decorso tale termine senza aver ricevuto richieste di prelazione l'Azionista alienante potrà procedere alla vendita delle proprie azioni o dei propri diritti al prezzo e al nominativo indicato.

Articolo 7 - Pagamento delle azioni

I versamenti sulle azioni, oltre i decimi di legge, sono deliberati e richiesti dal Consiglio di Amministrazione.

Il ritardo nei versamenti assoggetta l'Azionista al pagamento di interessi annuali di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.

Articolo 8 - Emissione di obbligazioni

La società può emettere obbligazioni ordinarie e obbligazioni convertibili in azioni proprie, nel rispetto del rapporto di maggioranza di cui all'articolo 3, ovvero convertibili in azioni di società collegate.

L'Assemblea degli Azionisti fissa le modalità di emissione, collocamento ed estinzione delle obbligazioni e può richiedere la quotazione in una o più Borse nazionali ed estere.

TITOLO III

ORGANI SOCIETARI - NOMINE E FUNZIONI


Articolo 9 - Organi societari

Sono organi della società:

- L'Assemblea degli Azionisti
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Sindaci.

Articolo 10 - Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea è convocata a norma degli articoli 2366 e 2367



del codice civile.

Trattandosi di società che avrà anche funzioni di holding in relazione a partecipazioni di cui sarà titolare, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, dovendosi attendere l'approvazione del bilancio delle società partecipate.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o in altro luogo della Regione Lazio.

Articolo 11 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

L'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dagli articoli 2370 e 2372 del codice civile e dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

La Regione è rappresentata nell'Assemblea dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente per materia da lui delegato.

Ogni altro Azionista che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare da altro azionista mediante delega scritta da conservare negli atti sociali.

Gli enti e le società partecipanti intervengono, oltre che per mezzo dei loro legali rappresentanti anche mediante persona delegata.

Gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della società non possono rappresentare i soci nell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità dell'intervento in Assemblea anche per delega.

Articolo 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Essa provvede in via ordinaria a:

1. Nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e, tra questi, il Presidente determinando i relativi compensi;
2. Nominare, eventualmente, uno o due Vice Presidenti determinando i relativi compensi. In caso di nomina di un solo Vice Presidente questi è scelto tra gli amministratori designati dai soci di minoranza;
3. Nominare i componenti del Collegio Sindacale e, tra questi, il Presidente del Collegio determinando i relativi compensi;
4. Approvare il bilancio della società;
5. Compiere tutti gli atti riservati alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'Assemblea convocata in via straordinaria delibera nelle materie di cui all'articolo 2365 del codice civile.

Articolo 13 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce validamente con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono risultare da



verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea nominato dall'Assemblea stessa; quelle dell'Assemblea straordinaria devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un Notaio.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 5 e non superiore 11, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

La Regione Lazio, in quanto socio di maggioranza, ha diritto ad un numero di Consiglieri in proporzione alla quota di capitale posseduta e comunque ha la facoltà di nominare un numero di Consiglieri non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, salvo che l'Assemblea determini una durata inferiore, dura in carica un triennio e i componenti possono essere rinnovati nella carica.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un emolumento annuale nella misura determinata dall'Assemblea degli Azionisti.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione stesso è ricostituito. I primi amministratori nominati ai sensi dell'art. 2383 c.c. durano in carica per un periodo non superiore ad un anno.

Articolo 15 - Segretario - deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario scelto anche tra persone che non siano componenti il Consiglio.

Il Consiglio può delegare tutte o parte delle proprie competenze, salvo quelle espressamente escluse dalla legge o dallo Statuto, ad uno o più Amministratori determinando il relativo compenso.

Articolo 16 - Comitato esecutivo

Ove il numero di Consiglieri sia superiore a 7 il Consiglio di Amministrazione, su richiesta dell'Assemblea degli Azionisti, nomina un Comitato esecutivo composto da 5 componenti al quale delega, determinandoli, i poteri di gestione corrente che non siano stati eventualmente delegati ad uno o più Amministratori.

Fanno parte di diritto del Comitato esecutivo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato o gli Amministratori delegati ove nominati.

Almeno 2 componenti del Comitato esecutivo, oltre al Presidente, devono essere nominati tra i Consiglieri indicati dalla Regione Lazio.

Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa, con parere consultivo, il Direttore Generale della società, ove nominato.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per lettera raccomandata, fonogramma, telegramma, telefax o posta elettronica con almeno cinque giorni di preavviso rispetto alla riunione.



Il Comitato delibera con le medesime modalità e maggioranze previste per il Consiglio di Amministrazione.

Le delibere del Comitato esecutivo sono trascritte in appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario scelto tra i componenti del Comitato stesso.

Ai componenti del Comitato esecutivo, che non fruiscano di altre indennità di carica, spetta un'indennità di presenza per ogni riunione nella misura stabilita dall'Assemblea.

Sono riservati al Consiglio di Amministrazione i poteri espressamente previsti dalla legge, dall'art. 19, 2° comma, dello Statuto, nonché tutti i poteri di straordinaria amministrazione.

Articolo 17 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o in altra sede specificata nell'avviso di convocazione.

E' convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, per l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o qualora lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri o la maggioranza dei Sindaci effettivi.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare e dev'essere inviato, a mezzo lettera raccomandata, almeno otto giorni prima dell'adunanza a tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi.

In caso di urgenza può essere inviato per fonogramma, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 48 ore prima della riunione.

Anche in mancanza di formalità il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi.

Articolo 18 - Svolgimento e validità delle riunioni e delle delibere del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno in base a quanto contenuto nell'avviso di convocazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente eletto tra i Consiglieri designati dalla Regione Lazio ed, in sua assenza, dall'altro Vice Presidente.

Partecipano alle riunioni il Direttore Generale della società, ove nominato, con parere consultivo, e il Segretario nominato ai sensi dell'art. 15.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 17, il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

I verbali delle riunioni del Consiglio sono sottoscritti dal



Presidente e dal Segretario e sono trascritti sull'apposito libro sociale.

Articolo 19 - Compiti del Consiglio di Amministrazione
Al Consiglio di Amministrazione - salvo quanto riservato a norma dell'art. 12 all'esclusiva competenza dell'Assemblea - spettano i più ampi poteri per deliberare in merito a quanto occorrente per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza limitazioni né distinzioni tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio inoltre delibera sempre in forma collegiale in merito a:

1. la predisposizione del bilancio;
2. l'approvazione del budget preventivo di esercizio;
3. la nomina del Direttore Generale della società, di cui determina le attribuzioni, i poteri ed il trattamento economico e normativo sulla base del contratto collettivo di lavoro dei dirigenti del settore finanziario;
4. l'assunzione o la nomina degli altri dirigenti della società sulla base delle proposte formulate dal Direttore Generale, ove nominato;
5. la delega di propri poteri a singoli Consiglieri e, ove richiesto a norma dell'art. 16, al Comitato esecutivo;
6. la designazione dei rappresentanti della società negli organi sociali delle società ed enti partecipati;
7. la determinazione del compenso nell'ipotesi di cui all'art. 15;
8. la redazione e l'invio alla Regione Lazio degli atti, rapporti e relazioni programmatici e consuntivi secondo quanto previsto dalla Legge regionale istitutiva dell'Agenzia;
9. tutti gli atti espressamente riservati alla sua competenza dalla Legge regionale istitutiva dell'Agenzia.

Articolo 20 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sovrintende all'esecuzione delle delibere degli Organi sociali ed allo svolgimento e gestione delle attività sociali.

Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal o da uno dei Vice Presidenti ai sensi dell'art. 18.


Articolo 21 - Requisiti del Presidente, degli Amministratori e del Direttore Generale

Le cariche di Presidente, amministratore e Direttore Generale della società possono essere ricoperte solo da persone che abbiano i requisiti previsti per la designazione dei Consiglieri di spettanza della Regione Lazio dalla Legge regionale istitutiva dell'Agenzia.

Art. 22 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che durano in carica tre anni.

Almeno due Sindaci effettivi, tra cui il Presidente del Col-



legio, sono nominati su designazione della Regione Lazio che designa anche un supplente.

Il terzo Sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati su designazione dei Soci di minoranza ove esistenti.

I componenti del Collegio dei Sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il ministero di Grazia e Giustizia.

Al Presidente e ai componenti effettivi del Collegio spetta un compenso nella misura stabilita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 12.

TITOLO IV

ESERCIZI SOCIALI - UTILI

Articolo 23 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, con allegati i bilanci delle società collegate, la relazione del Consiglio di Amministrazione e quella del Collegio dei Sindaci, sono trasmessi, unitamente al verbale di approvazione da parte dell'Assemblea, alla Regione Lazio entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 24 - Destinazione dell'utile di esercizio

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

1. il 5% alla riserva legale;
2. il 45% a riserva straordinaria;
3. il restante 50% a disposizione dell'Assemblea.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione della società

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri a norma di legge.

Articolo 26 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

F.f.i: Massimo TAROZZI

Angiolo MARRONI

Gennaro MARICONDA, Notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di

VERGO IVA
Roma, li 17 GENNAIO 2000

